

Pieve di Soligo, 13.08.2024

Informativa n. 13

OGGETTO: Credito d'imposta 5.0. Concordato preventivo biennale. Altre novità

Credito d'imposta 5.0: è stato pubblicato il decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy (DM 24/07/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6/8/2024)

È stato pubblicato il decreto in oggetto, che fissa le regole attuative del credito d'imposta per investimenti 5.0, introdotto dal D.L. n. 19/2024¹.

Riassumiamo di seguito le caratteristiche del credito d'imposta e le modalità per farne richiesta, alla luce del nuovo decreto appena pubblicato.

Il credito d'imposta in oggetto si riferisce ad investimenti (anche in leasing) **effettuati da imprese² nel 2024 e 2025³** in strutture produttive ubicate in Italia, nell'ambito di progetti di innovazione **che conseguano una riduzione dei consumi energetici⁴, ovvero** che, tramite tali investimenti, si consegua complessivamente:

- ⇒ una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%;
- ⇒ **in alternativa**, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

In particolare gli investimenti devono riferirsi a:

- a) **beni materiali e immateriali nuovi**, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016 (c.d. beni "4.0"), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- b) **progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici**. Nell'ambito di tali progetti di innovazione, sono ricompresi gli investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta, in particolare con l'utilizzo di energia da fonte solare: a tale riguardo sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici che abbiano, alternativamente, le seguenti caratteristiche:
 - A. siano prodotti negli Stati membri dell'UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
 - B. con celle, prodotti negli Stati membri dell'UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;⁵
 - C. siano prodotti negli Stati membri dell'UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.⁵
- c) sono inoltre agevolabili le spese per la formazione del personale, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Si tratta delle seguenti tipologie di spese:

¹ Si veda la ns. informativa n. 5/2024

² Si ricorda che, **in ogni caso, la spettanza del beneficio è comunque subordinata alle seguenti condizioni:**

- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Si sottolinea inoltre il fatto che l'agevolazione non riguarda gli esercenti arti e professioni ma solo le imprese.

³ i progetti di innovazione sono agevolabili se avviati dall'1.1.2024 e se completati al massimo entro il 31.12.2025. Per "data di avvio" dell'investimento si intende, a seconda di quale condizione si verifichi prima:

- a) la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento;
- b) qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso

⁴ La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, **viene calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti**, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influenzano sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico ottenuto è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel DM appena pubblicato.

⁵ Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lettere B. e C. concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.

- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio solo se necessarie per personale con disabilità, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese relative a personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Tali spese di formazione sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili, sino al massimo di 300.000 euro, a condizione che le attività formative siano erogate, anche a distanza, da soggetti esterni individuati dall'art. 8 del DM 24.7.2024, alle condizioni ivi previste, e negli ambiti formativi di cui all'Allegato 2 al citato DM.

Il limite massimo complessivo di costi ammissibili all'agevolazione, è pari a 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario (in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione).

Sono esclusi dall'agevolazione: i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, i beni per i quali l'aliquota di ammortamento sia inferiore al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015 (es. condutture, materiale rotabile, ecc.).

Le percentuali previste dal credito d'imposta sono le seguenti, variabili a seconda che si prenda in esame la riduzione dei consumi dell'intera struttura produttiva, oppure dei processi interessati dall'investimento 5.0:

Misura del credito d'imposta	% di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale	% di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; ▪ 15% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni; ▪ 5% per investimenti oltre 10 e fino a 50 milioni 	Se non inferiore al 3%	Se non inferiore al 5%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; ▪ 20% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni; ▪ 10% per investimenti oltre 10 e fino a 50 milioni 	Se superiore al 6%	Se superiore al 10%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; ▪ 25% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni; ▪ 15% per investimenti oltre 10 e fino a 50 milioni 	Se superiore al 10%	Se superiore al 15%

Procedura per l'accesso all'agevolazione

La procedura per l'accesso al credito d'imposta si compone di **3 fasi successive**, con l'invio esclusivamente in via telematica di tre comunicazioni, tramite il portale "Transizione 5.0" presente all'Area Clienti del sito del GSE, **collegandosi esclusivamente mediante SPID**⁶:

- 1) **comunicazione preventiva** per la prenotazione del credito d'imposta: vanno inseriti i dati relativi al soggetto beneficiario, al progetto di innovazione, con la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo

⁶ <https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/transizione-5-0>

ammontare, l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante; a tale comunicazione va allegata anche la certificazione "tecnica"⁷ preventiva, relativa alla riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B alla L. 232/2016; a seguito della comunicazione preventiva, il GSE entro 5 giorni comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato;

- 2) **comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati:** entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato da parte del GSE, l'impresa deve trasmettere una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione degli investimenti agevolabili; entro 5 giorni dalla data di presentazione di tale comunicazione, il GSE, trasmette all'impresa la conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell'importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d'imposta prenotato;
- 3) **comunicazione di completamento:** quando sarà stato completato il progetto di innovazione (in ogni caso entro il 28.2.2026), l'impresa trasmette la comunicazione di completamento con le informazioni necessarie a individuare il progetto di innovazione completato, la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale per il PNRR. La comunicazione di completamento è corredata, tra l'altro, dalla certificazione "tecnica"⁶ definitiva, relativa all'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione inviata preventivamente, e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata nonché della certificazione contabile; entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato. Il credito d'imposta sarà utilizzabile decorsi dieci giorni da tale comunicazione.

Altri obblighi documentali

- Come già accade per il credito d'imposta 4.0, anche per questo nuovo credito d'imposta, le caratteristiche tecniche dei beni (tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B), e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, devono essere comprovate da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale documentazione può essere adempiuta attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000)
- L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata da un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dotato di idonee coperture assicurative
- Nel momento di invio della comunicazione di completamento, l'impresa attesta il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale per il PNRR (art. 18 del Dm 24/07/2024)
- Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del DL 19/2024.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel), decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco dei beneficiari e del credito spettante e, secondo l'art. 13 del DM 24.7.2024, decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE all'impresa dell'importo del credito utilizzabile, in una o più quote entro il 31.12.2025. Qualora a tale data l'importo non fosse ancora stato interamente utilizzato, viene riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Cumulabilità del credito d'imposta con altre agevolazioni

Il credito d'imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il bonus investimenti in

⁷ Rilasciata da un valutatore indipendente, nella forma di perizia asseverata; tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono in ogni caso compresi: a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; b) le società di servizi energetici (Energy Service Company o ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352

beni strumentali 4.0; è cumulabile invece con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Decadenza dall'agevolazione

Si decade dall'agevolazione se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono ceduti a terzi oppure destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa oppure destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto o, infine, in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria. Altri casi di decadenza sono i seguenti: se, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non viene mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito; la mancata entrata in esercizio dei beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo entro un anno dalla data di completamento del progetto di investimento

Concordato preventivo biennale (introdotto dal D.Lgs. 13/2024)⁸: è stato pubblicato il D.Lgs. n. 108 del 05.08.2024, in G.U. 5.8.2024 n. 182, che introduce importanti modifiche alla normativa del concordato

Il concordato preventivo biennale è una proposta, da parte dell'Agenzia delle Entrate, per la definizione biennale (inizialmente per i periodi d'imposta 2024 e 2025, e rinnovabile per i bienni successivi) del reddito da dichiarare, agli esercenti attività d'impresa o di arti e professioni **che applicano gli ISA nel 2023**, ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP; Il concordato viene previsto anche per i contribuenti forfettari, ma solo per l'anno 2024 ed in via sperimentale. Il contribuente può liberamente aderire oppure no alla proposta; il concordato non produce invece effetti ai fini IVA.

Il calcolo del reddito "concordato", viene effettuato tramite il software utilizzato per calcolare il risultato degli ISA relativi all'anno d'imposta 2023 oppure, per i contribuenti forfettari, mediante il quadro LM del modello Redditi. Ai fini del calcolo, vanno eliminati i componenti straordinari (sopravvenienze, minusvalenze/plusvalenze, perdite su crediti), sia dal reddito 2023 (base di calcolo per i redditi biennali concordati), sia dai redditi 2024/25 concordati, quando tali componenti straordinari saranno noti, alla fine rispettivamente dei due esercizi.

Il contribuente che consegue un punteggio ISA inferiore al 10, vedrà il proprio reddito ricalcolato (dal software) in modo tale da portarlo a conseguire il punteggio di 10.

Sia per i contribuenti in regime forfettario, sia per i soggetti che applicano gli ISA, l'adesione al concordato verrà fatta barrando apposite caselle all'interno della dichiarazione dei redditi e con la successiva presentazione della stessa (entro il 31/10/2024⁹).

EFFETTI/BENEFICI DELL'ADESIONE AL CONCORDATO

Per i periodi di imposta per i quali i contribuenti hanno accettato la proposta di concordato, è possibile optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva (rispetto alla normale IRPEF per scaglioni), calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente (2023) a quelli cui si riferisce la proposta, applicando un'aliquota che varia a seconda del risultato ISA del periodo di imposta 2023. Le aliquote sono le seguenti:

- 10%, per i contribuenti con punteggio ISA pari a 8, 9 o 10
- 12% per i contribuenti con punteggio ISA pari a 6 o 7
- 15% per i contribuenti con punteggio ISA pari a 5 o inferiore

I contribuenti forfettari, i quali sono esentati dagli ISA, potranno applicare un'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, pari a 10%.

L'imposta sostitutiva deve essere versata con il saldo delle imposte sul reddito.

Al contribuente che aderisce al concordato sono poi riconosciuti **tutti** i benefici "premiati" ISA:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente alle imposte dirette e IRAP;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un

⁸ Si veda, per le caratteristiche originarie, la nostra informativa n. 5/2024

⁹ Il termine di presentazione della dichiarazione è stato spostato al 31/10 dal D.Lgs 108/2024

importo non superiore a 70.000,00 euro annui;

- esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73¹⁰ e all'art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72¹¹;
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del DPR 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

In linea di massima, in caso di adesione al concordato, il reddito effettivamente conseguito nei periodi oggetto di concordato, se superiore a quello oggetto di adesione, non subisce alcuna imposizione fiscale, ferma restando la disciplina IVA sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Per i contribuenti soggetti Inps (commercianti, artigiani e gestione separata) che dovessero aderire al Concordato, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato preventivo biennale, non rilevano nella determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta comunque la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo se superiore a quello concordato. Ciò significa che:

- se il reddito dichiarato sarà inferiore a quello concordato, la contribuzione andrà assolta sulla base imponibile oggetto di concordato preventivo biennale
- se il reddito effettivo sarà superiore a quello concordato, il contribuente potrà decidere, a sua discrezione, se pagare i contributi sul reddito più basso (quello concordato) o su quello effettivo più alto.

Per i professionisti, invece, iscritti alle Casse previdenziali private, dovrebbe valere il principio (già ribadito nelle precedenti versioni del concordato), che il reddito derivante dal concordato preventivo biennale non è utilizzabile ai fini del calcolo dei contributi dovuti dai professionisti alle Casse privatizzate. Infatti "Adepp" (Associazione degli enti previdenziali privatizzati), ha già chiarito che l'eventuale adesione al concordato preventivo biennale "non produce alcun effetto in ordine agli obblighi contributivi cui sono assoggettati i propri iscritti".

AVVERTENZE

Si ricorda comunque che l'adesione al concordato non esclude la possibilità di accesso, ispezioni e verifiche da parte del Fisco che potrà:

- procedere con qualsiasi forma di accertamento in materia di IVA (*tranne le verifiche escluse, indicate alla nota 11 a fondo pagina*);
- esercitare i poteri di accertamento sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo (redditi fondiari, redditi di lavoro dipendente, redditi di capitale, redditi diversi);
- procedere con l'esercizio delle attività di controllo liquidatorie e/o formali di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73;
- riscontrare la presenza di cause di decadenza dal concordato (vedi sotto il paragrafo dedicato), come ad esempio l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati oppure il fatto che nella dichiarazione dei redditi, sono indicati dei dati non corrispondenti a quelli comunicati per la definizione della proposta di concordato.

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORDATO (cause che impediscono l'accesso al concordato)

- a) presenza di debiti tributari, diventati definitivi nel periodo d'imposta precedente all'applicazione (2023), anche se riferiti a periodi pregressi, salvo il caso in cui il contribuente abbia estinto (entro il 31/10/2024) i debiti di importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate
- b) Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato
- c) Condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti) o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nei tre anni precedenti l'applicazione del concordato

¹⁰ Si tratta, più in specifico, delle rettifiche analitiche (analisi della documentazione contabile e fiscale), analitiche induttive (analisi miste, basate su un esame documentale e presunzioni, di norma fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, salvo in caso di omessa dichiarazione o di contabilità inattendibile/omessa) e induttive (attraverso l'utilizzo esclusivo di presunzioni che possono essere anche esclusivamente semplici, ovvero basate su presunzioni gravi, precisi e concordanti)

¹¹ Si tratta delle rettifiche iva da parte dell'amministrazione sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti

- d) Conseguimento, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi (conseguiti nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni), in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni *
- e) Adesione al regime forfetario nel primo anno di applicazione del concordato *
- f) Effettuazione di operazioni di fusione, scissione, conferimento, oppure, per società di persone o studi associati, di modifiche della compagine sociale, nel primo anno di applicazione del concordato *
- g) Inizio attività nell'anno precedente quello di applicazione del concordato
- h) Non applicazione degli ISA nel 2023 (ad es. per l'intervento di una causa di esclusione) *

* tali cause non riguardano i soggetti forfettari

CAUSE DI DECADENZA DAL CONCORDATO (cause che determinano la decadenza totale dal concordato, ovvero per entrambi i periodi di imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione).

- Si verificano, in particolare, le cause di esclusione richiamate sopra alle lettere a), c), d) ed e);
- Accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/ineducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- Costatazione di violazioni relative a reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 **
- Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d'imposta o IVA per i periodi soggetti a concordato **
- Accertamento a seguito del quale risultano commesse altre violazioni di non lieve entità¹²;
- Nel caso venga presentata una dichiarazione integrativa (relativa ai tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato) che comporti una diversa quantificazione dei redditi rispetto a quelli su cui si basa la proposta di concordato;
- Indicazione nella dichiarazione dei redditi (relativa al periodo d'imposta precedente a quelli di applicazione del concordato), di dati non corrispondenti a quelli comunicati in sede di proposta di concordato;
- Comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o un valore netto della produzione oggetto di concordato, con uno scostamento superiore al 30% degli stessi; **
- Mancato versamento delle imposte derivanti dall'adesione al concordato preventivo biennale, come emerso a seguito dei controlli automatizzati **

** cause di decadenza che non si attivano, se il contribuente ne regolarizza la violazione mediante ravvedimento operoso (sempre che tali violazioni non siano già constatate e/o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza)

CAUSE DI CESSAZIONE DAL CONCORDATO (cause che determinano la cessazione dal concordato, a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica la causa)

- durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
- il soggetto che nei periodi di imposta precedenti applicava gli ISA, aderisca al regime forfetario in un anno di applicazione del concordato;
- vengano effettuate operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento);
- durante il biennio oggetto di concordato il contribuente dichiari ricavi o compensi superiori a 7.746.853,50 euro (soggetti ISA) o a 150.000,00 euro (contribuenti forfettari);
- sia cessata l'attività;
- sopraggiungano circostanze eccezionali¹³, a causa delle quali si determinino minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi, in misura superiore al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato;

¹² Sono ritenute di non lieve entità, tra altre già elencate fra le cause di decadenza od esclusione: l'omessa presentazione della dichiarazione (redditi, Irap, Iva, sostituti d'imposta) nei periodi di imposta di applicazione del concordato (2024-2025); le violazioni che integrano reati tributari come false fatture, sottrazione di imponibile, occultamento scritture contabili, omesso versamento iva, ecc.

¹³ Le circostanze eccezionali previste sono le seguenti:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

- Contestazione di violazioni relative all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto; sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori; omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici.

Decreto Legge n. 113/2024 del 09/08/2024, pubblicato in G.U. del 09/08/2024 n. 186, in vigore dal 10/08/2024

Proroga al 30 novembre della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni (art.7)

Il Decreto legge appena pubblicato, differisce dal 30 giugno¹⁴ al **30 novembre 2024** il termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (quotate e non quotate) posseduti da soggetti non imprenditori (persone fisiche, società semplici, enti non commerciali) al 01 gennaio 2024, al fine di affrancare dall'aliquota di tassazione ordinaria, le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni predetti. Entro la nuova scadenza, perciò, si dovrà:

- redigere e asseverare la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno, a cura di un professionista abilitato (commercialista, geometra, ingegnere ecc.);
- versare l'imposta sostitutiva, (ovvero, in caso di rateizzazione, la prima delle tre rate annuali di pari importo), calcolata con l'aliquota unica del 16%.

Proroga dei termini per l'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino (art. 7)

Viene prorogato al 30 settembre 2024 (in precedenza la scadenza era il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi 2023), il termine per il versamento della prima rata delle imposte dovute nel caso di adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023; per i dettagli sulla normativa, introdotta dalla legge di bilancio 2024, si veda la ns. circolare n. 1/2024.

Estensione dell'agevolazione (credito d'imposta del 50%) relativa alle sponsorizzazioni delle società sportive (art. 4)

Viene esteso anche al periodo 10/08/2024-15/11/2024 il credito d'imposta in investimenti pubblicitari¹⁵ in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. L'investimento in campagne pubblicitarie, effettuato nel periodo predetto, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue. Sono esclusi dall'agevolazione, gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 398/1991.

ALTRE NOVITA'

Spostamento del termine di invio delle dichiarazioni dei redditi e Irap (D.Lgs. 108/2024, art. 2)

Viene spostato al **31 ottobre**, anziché al 30 settembre, il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e Irap. Per i soggetti Ires (società di capitali), invece, è fissato all'ultimo giorno del decimo mese, anziché del nono mese, successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, il termine per la presentazione della dichiarazione.

Affitti brevi: attivazione portale assegnazione codice CIN – aggiornamento

Nella nostra informativa n. 3/2024 avevamo dato notizia dell'avvio delle procedure per l'assegnazione del nuovo CIN (codice identificativo nazionale)¹⁶ per gli immobili adibiti agli affitti brevi (nonché per quelli adibiti a strutture ricettive). In questi mesi (a partire da inizio giugno) è iniziata la fase sperimentale di assegnazione dei CIN, con l'istituzione della "Banca Dati

- cessione in affitto dell'unica azienda;
- sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

¹⁴ La scadenza del 30 giugno 2024, così come la proroga di tale normativa, agevolativa era stata introdotta dalla legge di bilancio 2024 (L. 213/2023 art. 1 c. 52)

¹⁵ Introdotto dall'art. 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Per i dettagli, si può consultare l'apposito sito ministeriale dal quale è possibile effettuare l'inoltro della domanda quando verrà attivata la procedura per il nuovo periodo agevolato:

<https://www.sport.governo.it/it/contributi-e-patrocini/credito-dimposta-per-sponsorizzazioni-sportive/credito-dimposta-2023/>

¹⁶ Introdotto dall'art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023

delle strutture ricettive”¹⁷, per ora attiva solo per le strutture delle Regioni: Abruzzo, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, P.A. Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto. Ricordiamo che **durante la fase sperimentale, non è ancora obbligatorio ottenere ed esporre il CIN, né sono applicabili le sanzioni**. Tale fase sperimentale serve per realizzare l’interoperabilità per le Regioni e le Province autonome, in maniera graduale, al fine di garantire il costante allineamento della BDSR con le banche dati regionali e delle Province autonome: le Regioni invieranno alla banca dati nazionale un set di dati minimi necessari all’identificazione delle strutture.¹⁸ I titolari delle strutture che avevano già dei codici regionali potranno effettuare l’accesso alla piattaforma, visualizzando le strutture collegate al codice fiscale, integrando gli eventuali dati mancanti, e ottenere poi il CIN. Chi non avesse il codice regionale, potrà comunque effettuare la richiesta del CIN.

Tramite la piattaforma è quindi possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci pubblicitari della propria struttura e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili.

La fase sperimentale cesserà entro il 01/09/2024, data entro cui verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’**Avviso** attestante l’entrata in funzione della BDSR sull’intero territorio nazionale. Le disposizioni, compresa l’applicazione delle sanzioni, previste nella Disciplina introdotta dall’art. 13-ter predetto, saranno applicabili **solo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione di tale Avviso**.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

¹⁷ Si tratta della “Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche” denominata “BDSR”. Al seguente link è possibile trovare informazioni riguardanti la banca dati nonché accedervi: <https://www.ministeroturismo.gov.it/banca-dati-strutture-ricettive/>

¹⁸ Il set di dati che le Regioni trasmettono al Ministero, per popolare la Banca dati, è composto dal Codice Identificativo Regionale ovvero altro codice diversamente denominato, che identifica la struttura nella banca dati regionale o della Provincia autonoma (“CIR”); macrocategoria di classificazione nazionale e relativo codice; categoria di classificazione nazionale e relativo codice; sottocategoria di classificazione nazionale e/o regionale e/o provinciale; Comune e Provincia e relativi codici ISTAT; stato dell’attività; nome, cognome, codice fiscale della persona fisica